

## **REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE E LA PERMANENZA NELL'ALBO DEI CTU – PERITI - ESPERTI DELLA CAMERA ARBITRALE E DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE ITALIA CONCILIA**

### **Sommario:**

**Sezione I:** *Finalità del Regolamento*

**Sezione II:** *Iscrizione all'albo*

**Sezione III:** *Gestione e disciplina dell'albo*

**Sezione IV:** *Pubblicità dell'albo, Tariffario e Norme finali*

### **- Sezione I - Finalità del Regolamento**

**1. Adozione dell'albo telematico dei CTU e Periti.** A far tempo dal 15.01.2021 L'Organismo Italia Concilia srl di Bologna (di seguito Organismo) adotterà le modalità informatiche per ricevere le domande di iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio e per gestire la formazione, l'aggiornamento e la revisione dello stesso albo.

Allo scopo di avviare la gestione telematica dell'Albo C.T.U. e Periti, coloro che risultano attualmente iscritti all'albo cartaceo saranno chiamati a confermare la volontà di rimanere tali, con le modalità indicate nel presente Regolamento (di seguito, il "Regolamento").

Con riferimento agli attuali iscritti, l'Organismo differirà l'esame dei requisiti previsti nel presente Regolamento fino alla prima revisione periodica, che sarà eseguita, con riferimento alle singole categorie professionali, nei tempi e con le modalità che saranno proposti dal Responsabile scientifico dell'Organismo.

**2. Obiettivi dell'albo telematico.** Le Parti concordano che l'albo telematico dei CTU e Periti e la sua gestione informatica assicureranno un maggior rispetto delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, consentiranno una gestione più agevole e condivisa dell'albo e costituiranno un valido strumento a disposizione del Mediatore per una valutazione completa della speciale competenza di ciascun iscritto all'albo.

L'incrocio delle informazioni presenti nell'albo con quelle presenti nella Consolle del Mediatore agevolerà la distribuzione degli incarichi tra gli iscritti all'albo da parte di ciascun Mediatore dell'Organismo

## **Sezione II - Iscrizione all'albo**

**3. Domanda di iscrizione.** La domanda di iscrizione sottoscritta digitalmente, va presentata per via telematica sul sito dell'Organismo compilando in ogni sua parte il form dedicato.

Per coloro che sono già iscritti nell'albo cartaceo, la domanda di iscrizione sarà intesa come volontà di rinnovare la permanenza nell'Albo e non sarà richiesto il versamento dell'imposta di bollo e della tassa di concessione governativa.

In entrambi i casi, l'istante dovrà dichiarare di essere in regola con le contribuzioni previdenziali e di avere ottemperato agli obblighi formativi del collegio/ordine di appartenenza.

L'ufficio Albo C.T.U e Periti cura tutti gli adempimenti di competenza in merito all'acquisizione delle certificazioni, informazioni e attestazioni utili ai sensi e per gli effetti degli artt. 16-17 disp. att. c.p.c.

**4. Speciale competenza.** Considerato che, a norma del codice di procedura civile, il consulente tecnico è un ausiliario, dotato di "competenza tecnica" "particolare" o "speciale", che assiste il Mediatore per il compimento di atti processuali, si conviene che detta "speciale competenza", riferita alle materie per le quali si richiede l'iscrizione, è un requisito: (i) fondamentale ed indefettibile per l'iscrizione all'albo; (ii) il cui possesso non è soddisfatto unicamente con l'iscrizione all'albo professionale, ma (iii) richiede altresì una comprovata esperienza professionale, eventualmente integrata da un adeguato curriculum scientifico. Essa si presume carente, fino a prova contraria, da fornirsi a cura dell'istante, in chi è iscritto al rispettivo albo professionale da meno di cinque anni.

**5. Prova della speciale competenza.** La prova del possesso della speciale competenza deve essere rigorosa.

È necessario che il richiedente alleggi alla domanda:

a) **il curriculum vitae, impostato sul modello europeo**, attestante il corso di studi, i titoli conseguiti, l'iscrizione all'albo professionale, le attestazioni di perfezionamento o dottorato successive, nonché le eventuali pubblicazioni scientifiche e le esperienze professionali, anche come consulente tecnico di parte e/o di ufficio, nelle materie per le quali chiede l'iscrizione. I riferimenti ad esperienze professionali e pubblicazioni scientifiche dovranno essere specifici; il richiedente allegherà alla domanda i documenti e le attestazioni necessari per consentire di valutare la sua specifica competenza. Per ciascuna categoria di iscritti, l'Organismo potrà stabilire e segnalare ai richiedenti, in sede di nuova iscrizione o di rinnovo della stessa in occasione della revisione periodica, criteri e limiti nella produzione dei documenti;

b) **la certificazione di frequenza di un corso di formazione tecnico giuridica, specificamente orientato al ruolo ed alla funzione del CTU**, con indicazione del programma del corso, sempre che esso: (i) non sia inferiore a 12 ore complessive; (ii) contenga il rilascio di almeno 8 CFU da uno degli Ordini professionali;

c) **di essere iscritto presso l'albo dei CC.TT.UU. di un Tribunale della Repubblica Italiana;**

d) **la dichiarazione di essere dotato di adeguata copertura assicurativa per la RC professionale** con massimale non inferiore ad €300.000;

e) **di essere in regola con gli obblighi formativi dell'Ordine di appartenenza.**

Se, successivamente all'iscrizione all'Albo, il consulente ha acquisito ulteriori specializzazioni e/o titoli, può depositare, con le modalità suindicate, una domanda di estensione della sua iscrizione ad altra categoria o ad altre materie corredata della documentazione prevista dal presente articolo.

**6. Valutazione della speciale competenza.** Nel valutare il possesso della speciale competenza, l'Organismo seguirà un criterio quanto più oggettivo possibile.

A tal fine, procederà assegnando un punteggio ai titoli ed esperienze professionali per ciascun interessato, in base ai seguenti valori:

| <i>Attività</i>                                                                                                                                        | <i>Punti</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Svolgimento di attività professionale effettiva e continuativa nell'arco degli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda | 4 punti per ogni anno di attività, fino ad un massimo di 26                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Esecuzione di prestazioni professionali di particolare complessità inerenti le materie per le quali si chiede l'iscrizione:                            | Fino a 2 punti per ognuna di esse, a seconda dei casi.<br>Non saranno considerate le prestazioni professionali che risultino sottoscritte da, o attribuibili a, persona diversa dal richiedente l'iscrizione, salvo che il richiedente dia prova scritta di essere il vero autore del progetto, della relazione o dell'elaborato esibiti |
| Esperienza come consulente tecnico d'ufficio o consulente tecnico di parte su materie per le quali si chiede l'iscrizione                              | Fino a 2 punti per ciascuna relazione, comprensiva di eventuali integrazioni o chiarimenti, depositata nell'ambito della causa o procedimento nei quali sia intervenuta la nomina, con un massimo di 12 con riferimento alle esperienze come consulente tecnico di parte.                                                                |
| Pubblicazione di monografie su temi inerenti le materie per le quali si chiede l'iscrizione                                                            | Fino a 3 punti per ciascuna di esse, fino ad un massimo di 12                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pubblicazione di saggi, brevi, articoli, note, inerenti le materie per le quali si chiede l'iscrizione                                                 | da 0,5 a 1 punto per ciascuna di esse, fino ad un massimo di 9                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Per l'iscrizione all'albo è necessario che il richiedente l'iscrizione abbia totalizzato un punteggio non inferiore a 30.

L'iscrizione riferita a materie eterogenee che, sebbene rientranti nell'ambito definito dalla legge professionale, presuppongono esperienze e competenze diverse fra loro, richiede il conseguimento di ulteriori 4 punti per ciascuna materia o gruppo omogeneo di materie che si aggiunge alla materia o al gruppo omogeneo per i quali è stato raggiunto il requisito di 30 punti.

**7. Specchiata moralità.** La specchiata moralità, ai sensi dell'art. 15 disp. att. c.p.c., è requisito fondamentale ed indefettibile perché possa procedersi all'iscrizione nell'albo.

La specchiata moralità non si identifica con lo stato di incensurato, ma consiste in una condotta professionale e di vita corretta, onesta e proba.

**8. Provvedimenti dell'Organismo.** Nel caso in cui sia esibita documentazione insufficiente a comprovare il possesso della speciale competenza, l'Organismo invita l'istante ad integrare gli elementi di prova, rinviando l'esame della domanda ad altra adunanza.

**9. Deroghe ai criteri di nomina.** Esclusivamente nel caso di procedimento arbitrale su concorde richiesta di tutte le parti si può derogare alla disciplina di cui al presente Regolamento CTU, indicando il nominativo di un Esperto-Perito di comune gradimento, sempre che (i) sullo stesso nominativo confluisca, altresì la scelta dell'Arbitro o del Collegio; (ii) l'Esperto firmi l'adesione al tariffario dei CTU – ESPERTI - PERITI dell'Organismo.

**Sezione III -  
Gestione e disciplina dell'albo**

**10. Scheda personale.** All'atto dell'iscrizione, o della conferma, sarà formata nel software gestionale adottato dall'Organismo una scheda personale dell'iscritto, nella quale saranno evidenziate le informazioni prodotte nella domanda di iscrizione.

La scheda personale sarà aggiornata con:

- a) le comunicazioni integrative inviate dall'iscritto, vagliate dall'Organismo in sede di aggiornamento o revisione;
- b) eventuali provvedimenti sanzionatori decisi dall'Organismo;
- c) eventuali comunicazioni dell'Ordine professionale di appartenenza riguardanti provvedimenti definitivi di sospensione o cancellazione dall'albo professionale oppure provvedimenti cautelari immediatamente esecutivi;
- d) le note di merito o demerito eventualmente redatte a cura di ciascun Mediatore all'esito dell'espletamento dell'incarico conferito;
- e) quietanza di pagamento del premio assicurativo previsto al punto 5) lett. c) e/o modifiche delle condizioni di polizza.

**11. Competenza.** Il controllo disciplinare sugli iscritti all'albo è effettuato dal Responsabile scientifico dell'Organismo, o dal Mediatore da questi delegato.

Le sanzioni disciplinari sono irrogate dall'Organismo di cui all'art. 21 disp. att. c.p.c.

**12. Procedimento.** Il Responsabile scientifico dell'Organismo o il Mediatore da questi delegato, ricevuta dal Mediatore della causa la segnalazione di condotte dei consulenti che possano integrare un illecito disciplinare passibile di sanzione, ovvero acquisita detta informazione anche d'ufficio, contesta, ove necessario, gli addebiti, e, ricevute le risposte degli interessati, decide se archiviare la contestazione, o trasmetterla all'esame dell'amministratore unico dell'Organismo.

Prende notizia, anche d'ufficio, delle condotte dei consulenti; contesta, ove necessario, gli addebiti, e ricevute le risposte degli interessati decide se archiviare la contestazione, o trasmetterla all'esame dell'amministratore unico dell'Organismo.

Nel caso di archiviazione della contestazione, all'interessato non è effettuata alcuna comunicazione.

**13. Criteri di giudizio.** Nella irrogazione delle sanzioni, l'Organismo valuta tutte le circostanze del caso concreto, ed in particolare:

- (a) la gravità della mancanza ascritta al consulente;
- (b) gli effetti che essa ha avuto sul regolare e celere svolgimento della mediazione;
- (c) la sussistenza di precedenti infrazioni disciplinari.

**14. Sanzioni.** Per garantire uniformità di trattamento e trasparenza delle decisioni, ferma restando la necessaria valutazione del caso concreto, ai sensi dell'articolo precedente, l'Organismo nell'irrogare le sanzioni disciplinari si atterrà ai seguenti criteri di massima:

| <b>Condotta</b>                                                                                                                   | <b>Sanzione</b>             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Ingiustificata assenza all'udienza fissata per il conferimento dell'incarico                                                      | Avvertimento                |
| Ingiustificata omissione del deposito della relazione nei termini assegnati o prorogati, quando il ritardo è inferiore ad un mese | Avvertimento                |
| Ingiustificata omissione del deposito della relazione nei termini assegnati o prorogati, quando il ritardo è superiore ad un mese | Sospensione fino ad un mese |
| Ingiustificata omissione del deposito della relazione nei termini assegnati o prorogati, quando il ritardo è superiore a tre mesi | Sospensione fino a sei mesi |

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Reiterato deposito di relazione qualitativamente insufficiente, o lacunosa, od erronea, quando i vizi siano tali da rendere necessaria la nomina di un altro C.T.U.                                   | Sospensione fino ad un anno<br>Cancellazione dall'albo nei casi più gravi   |
| Omessa enunciazione della sussistenza di cause che legittimerebbero la ricusazione del consulente, od altre situazioni di conflitto di interessi                                                      | Sospensione fino a sei mesi<br>Cancellazione dall'albo nei casi più gravi   |
| Violazione della regola del contraddittorio:<br>- se non ha causato nullità della relazione e sussiste buona fede (1);<br>- se non ha causato nullità della relazione ma non sussiste buona fede (2). | (1) Avvertimento<br>(2) Sospensione fino a 3 mesi                           |
| Nullità della relazione, anche se non tempestivamente eccepita nel giudizio <i>a quo</i>                                                                                                              | Sospensione da uno a sei mesi, secondo la gravità del caso                  |
| Smarrimento degli atti di parte                                                                                                                                                                       | Sospensione da sei mesi ad un anno, secondo la gravità del caso             |
| Richiesta di compensi manifestamente eccessivi rispetto ai valori di cui al D.P.R. 115/02 ed al D.M. 30.5.2002                                                                                        | Avvertimento e, nel caso di condotta reiterata, sospensione fino ad un mese |

**15. Cause di giustificazione.** Nel giudizio per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, non possono costituire per il consulente cause di giustificazione:

- (a) l'allegata ignoranza di norme del codice di procedura civile o penale;
- (b) la concomitanza di altre attività lavorative, tale da rendere impossibile il rispetto dei termini, quando tali attività erano previste o prevedibili al momento di assunzione dell'incarico;
- (c) l'assegnazione di un termine per il deposito giudicato ex post insufficiente. Il CTU che ritenga di non potere depositare la relazione nel termine assegnatogli e che non ottenga dal Mediatore un termine più ampio non deve accettare l'incarico.

**16. Deliberazione.** Sulla proposta di sanzione disciplinare formulata dal Responsabile scientifico, l'amministratore unico decide in via autonoma ed insindacabilmente. I provvedimenti, sia di irrogazione della sanzione che di non luogo a provvedere, sono comunicati all'interessato a cura dell'ufficio. I provvedimenti irrogativi di sanzioni disciplinari sono comunicati, a cura dell'Ufficio, ai Responsabili di Sede Secondaria dell'Organismo.

**Sezione IV –** ***Pubblicità dell'albo, Tariffario e Norme finali***

**17. Accessibilità e pubblicità dell'albo.** L'albo sarà accessibile a ciascun Mediatore operante, in qualsiasi delle sedi Secondarie dell'Organismo, che avrà la possibilità di avere accesso al fascicolo personale di ciascun iscritto.

Esso sarà reso pubblico nel sito dell'Organismo limitatamente alle informazioni essenziali (nominativo, professione, data di iscrizione/conferma).

**18. Distribuzione degli incarichi.** Fra gli iscritti all'albo deve essere assicurata un'adeguata rotazione degli incarichi.

Il monitoraggio degli incarichi è esercitato dal Responsabile scientifico dell'Organismo mediante la funzionalità di estrazione statistica "dedicata" dal gestionale delle mediazioni.

**19. Entrata in vigore.** Le norme del Regolamento saranno operative a far data dal 15/01/2021.

**20. Regime transitorio.** Fino al completo esame delle domande pervenute in via telematica e alla conferma di coloro che risultano già iscritti, saranno considerati vigenti ad ogni effetto sia l'albo informatico, sia l'albo cartaceo dei CTU, ma l'intervenuta iscrizione di un singolo professionista nell'albo telematico assorbe e cancella quella precedente nell'albo cartaceo.

In ogni caso, a far tempo dal 01/10/2021 si farà esclusivo riferimento all'albo telematico.

**21. Pubblicità del Regolamento.** Il Regolamento sarà pubblicato nel sito web dell'Organismo.

**22. Accettazione del Tariffario.** Gli aspiranti CTU – Periti ed Esperti dovranno accettare necessariamente il seguente tariffario suddiviso in scaglioni. Per l'attribuzione dello scaglione di riferimento si ha riguardo al valore della questione secondo le regole stabilite dal D. Lgs. 28/2010 e ss. m.ni e al DM 180/2010 e ss. m.ni.

| <b><i>Importo:</i></b> | <b><i>Tariffa</i></b> |
|------------------------|-----------------------|
| Fino a € 50.000,00     | € 300,00              |
| Fino a €100.000,00     | € 400,00              |
| Fino a € 250.000,00    | € 500,00              |
| Oltre € 250.000,00     | € 600,00              |